

**CONSIDERAZIONI SULLA PROPOSTA DI "TESTO BASE"  
DEI RELATORI ON. MANTINI E CHICCHI**

Pur apprezzando lo sforzo di realizzare una mediazione idonea ad un ampio consenso parlamentare e pur condividendo il principio secondo cui compete ai singoli ordini redigere il rispettivo ordinamento professionale in aderenza alle regole stabilite dalla legge - quadro, si formulano le seguenti considerazioni di merito e di tecnica legislativa.

**A)** L'art. 3, co. 1, lett f) prevede l'unificazione in un solo ordine o albo delle professioni affini in modo che ne derivi una riduzione di quelli già previsti dalla legislazione vigente; l'unificazione è realizzata per geometri, periti agrari e periti industriali, accorpata nel nuovo ordine dei tecnici laureati per l'ingegneria; sembra realizzata altresì nell'art. 6 per gli infermieri professionali, gli assistenti sanitari e le vigilatrici d'infanzia, che prima tuttavia non costituivano un ordine, come per le ostetriche che prima costituivano un collegio mentre nella bozza diventano un ordine con l'aggiunta di un albo delle ostetriche (co. 4 dell'art.6) che viceversa non ha più senso. Poiché null'altro si prevede circa l'unificazione, non si comprende come possa operare il criterio di cui all'art. 3 lett. f) se non nei limiti degli artt. 5 e 6, che peraltro istituiscono nuovi ordini; né si può ritenere che siano gli stessi ordini o albi esistenti a decidere di unificarsi con altri.

Sempre nella citata lett. f) si prevede, in via di eccezione, la possibilità di istituire nuovi ordini "in materia di riconoscimento di diritti costituzionali", ma in questo modo si riconosce una possibilità molto ampia e dai confini incerti se il profilo costituzionale viene riferito all'iniziativa economico-professionale.

L'iscrizione nell'albo del luogo di esercizio contraddice la fisionomia ordinistica di ente pubblico nazionale, con funzioni di rappresentanza istituzionale di tutti gli iscritti, mentre le strutture locali sono esclusivamente articolazioni gestionali e non centri di imputazione territoriale.

L'art. 9 stabilisce, in modo piuttosto generico, le regole per la composizione degli ordini territoriali; l'art. 8, relativo alla composizione dell'ordine nazionale, non detta alcuna regola, viceversa è necessario che la legge stabilisca norme, sia pure generali, circa l'eleggibilità, le incompatibilità, la durata degli organi elettivi, anche per esigenza di tendenziale uniformità di tutti gli ordini quali enti pubblici.

L'art. 13, co. 3, prevede per l'accesso al notariato un concorso annuale con disponibilità di posti non inferiore a 350 unità; ma, se allo stato è in corso l'ampliamento di circa 1.000 unità della pianta organica per cui sarà realizzabile tale previsione normativa, in futuro la disponibilità è circoscritta al fisiologico turn over eventualmente inferiore a 350 unità annue su un ordine di poco superiore a 5.000 notai in organico.

La formula dell'art. 16, co. 3, lett. b) ("l'esame deve prevalentemente basarsi su una verifica periodica dell'effettività del tirocinio, soggetta a

valutazione anche tramite un sistema di crediti") è troppo generica e piuttosto ambigua mentre occorre specificare in quali prove consiste l'esame abilitante.

In materia di formazione e di aggiornamento professionale è preferibile che le norme si riferiscano esclusivamente ad iniziative pubbliche, per cui è opportuno escludere l'ulteriore inciso del co. 3 dell'art. 17.

L'art. 20 innova sostanzialmente al decreto Bersani.

L'art. 22 è troppo sintetico: è opportuno fissare criteri, sia pure generali, anche ai fini della uniformità di indirizzo.

Il Capo VI conserva un equivoco di fondo, che nasce dalla rubrica del Capo e dal co. 1 dell'art. 27; non è chiaro cioè se le associazioni sono possibili per le professioni attualmente non regolamentate (come dice l'incipit del co. 1) nonché per le nuove professioni, secondo un ben preciso sistema duale, ovvero se sia possibile per appartenenti a sistemi ordinistici partecipare ad associazioni riconosciute e, infine, se basti la partecipazione ad una associazione professionale per esercitare la relativa professione (cosa che l'art. 30, co. 1, sembra escludere). Insomma sono necessarie ben precise scelte di politica legislativa su punti fra i più discussi e spinosi dell'intero sistema.

Il Capo VIII che ritorna al sistema della normativa delegata, non sempre contiene, all'art. 32, specifici criteri di delega; così alle lettere f), l) ed m); mancano comunque i criteri relativi ai conferimenti ed alla esclusione di un socio.

Residuano dubbi sul co. 5 dell'art. 32 che consente, in termini troppo generalizzati, la società multidisciplinare (cosa, viceversa, sempre possibile per le associazioni).

**B)** Una stesura definitiva del testo merita più attenta cura della tecnica legislativa, in particolare gli articoli da 1 a 4.

Nell'art. 1, co. 2, non è chiaro quali siano le professioni intellettuali di particolare rilievo regionale: in proposito occorre rifarsi alle sentenze della Consulta sul tema che circoscrivono notevolmente l'intervento delle Regioni in materia di disciplina delle professioni intellettuali; inoltre il co. 2 (da cui andrebbe escluso l'espressione "economica") va riportato nell'art. 2 che contiene le definizioni.

Dall'art. 2 vanno eliminate, perché definizioni superflue, le lettere h), l), o), q) ed s).

Poiché non si opera più con legge delega (salvo che per le società professionali), non è più necessario stabilire in un articolo (il 3) i principi fondamentali che caratterizzerebbero la delega e in un altro articolo (il 4) i principi specifici; è necessario piuttosto indicare soltanto i principi cui gli ordini devono attenersi per la redazione dei propri ordinamenti, da sottoporre poi al controllo del Governo e all'approvazione con decreto, eliminando dichiarazioni superflue o sovrabbondanti o riportandone alcune (come quelle di cui alle lett. c), d), i) ed m) nell'art. 1).

Nel principio di cui alla lett. r) dell'art. 3 l'autonomia va limitata a quella contabile e gestionale, ma non può concretarsi anche nell'autonomia "normativa".

Quanto all'art. 4, la lett. a) è superflua, la c) ha bisogno di una specificazione, la formula del co. 3 ("In caso di sostanziale inattuazione") va sostituita da altra più precisa o, più semplicemente, da quella "In caso di inosservanza dei principi di cui all'articolo precedente".

Ci si riserva ulteriori precisazioni nel corso della discussione.

*Il Sottosegretario alla Giustizia*  
*Prof. Luigi Scotti*